

progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA

CITTA' DI
VENEZIA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi
Progetto ITALIANOINRETE.VE

CONOSCERE E CONTRASTARE LE DISCRIMINAZIONI

A cura dell'Associazione SOS Diritti

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Politiche Sociali,
Partecipative e dell'Accoglienza
Servizio Immigrazione e Promozione
dei diritti di cittadinanza e dell'asilo

in partenariato con

SOS Diritti

Questa pubblicazione è stata realizzata nel quadro del Progetto “Italianoinrete.ve” promosso dal Comune di Venezia – Servizio immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell’asilo e co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno sul Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi.

INDICE

1. COSA VUOL DIRE DISCRIMINARE?.....	3
2. LA DISCRIMINAZIONE È VIETATA DALLA LEGGE.....	5
3. COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?.....	8
4. A CHI PUOI SEGNALARE UNA DISCRIMINAZIONE?	10
5. QUALE AIUTO PUOI RICEVERE QUANDO SEGNALI UNA DISCRIMINAZIONE?	11
6. QUALI SONO LE DISCRIMINAZIONI PIÙ FREQUENTI NELLA VITA DEGLI IMMIGRATI E DOVE AVVENGONO	13
6.1 LE DISCRIMINAZIONI NELLA RICERCA DI CASA.....	13
6.2 LE DISCRIMINAZIONI NEI RAPPORTI CON I VICINI DI CASA.....	16
6.3 LE DISCRIMINAZIONI NELLA RICERCA DI LAVORO E NEI LUOGHI DI LAVORO..	18
6.4 LE DISCRIMINAZIONI NELL'ACCESSO ALLE CURE MEDICHE E ALL'ASSISTENZA SANITARIA.....	21
6.5 LE DISCRIMINAZIONI MESSE IN ATTO DALLE FORZE DELL'ORDINE.....	24
6.6 LE DISCRIMINAZIONI NEI SERVIZI FORNITI DAGLI ENTI PUBBLICI.....	26
6.7 LE DISCRIMINAZIONI NEI LOCALI PUBBLICI.....	29
6.8 LE DISCRIMINAZIONI NEI MASS MEDIA	32
6.9 LE DISCRIMINAZIONI NELLA VITA PUBBLICA E NEI TRASPORTI PUBBLICI.....	35
APPENDICE NORMATIVA.....	39

1. COSA VUOL DIRE DISCRIMINARE?

DISCRIMINARE VUOL DIRE TRATTARE PEGGIO UNA O PIÙ PERSONE SOLO PERCHÉ FANNO PARTE DI UNA CATEGORIA O DI UN GRUPPO.

SI PUÒ DISCRIMINARE PER IL GENERE, L'ORIENTAMENTO SESSUALE, IL COLORE DELLA PELLE, LA LINGUA, LA RELIGIONE, LE OPINIONI POLITICHE O ALTRE OPINIONI, L'ORIGINE NAZIONALE O SOCIALE, L'APPARTENENZA AD UNA MINORANZA.

LE PERSONE DISCRIMINATE NON HANNO QUINDI GLI STESSI DIRITTI DELLE ALTRE PERSONE.

TRA LE FORME DI DISCRIMINAZIONE C'È LA **DISCRIMINAZIONE RAZZIALE.**

PARLIAMO DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE QUANDO UN TRATTAMENTO DIVERSO E QUINDI PEGGIORE DIPENDE DAL COLORE DELLA PELLE, DALL'ORIGINE, DALLA NAZIONALITÀ, DALL'APPARTENENZA ETNICA E DALLA RELIGIONE.

LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE PUÒ ESSERE **DIRETTA O INDIRETTA.**

DIRETTA: QUANDO UN'AZIONE HA DIRETTAMENTE LO SCOPO DI TRATTARE DIVERSAMENTE ALCUNE PERSONE.

ESEMPI: NON AFFITTARE UNA CASA O NON DARE UN LAVORO AD UNA PERSONA SOLO PERCHÉ IMMIGRATA; INSULTARE UNA PERSONA PER IL COLORE DELLA PELLE; COMMITTERE VIOLENZE FISICHE VERSO ALCUNE PERSONE SOLO PERCHÉ IMMIGRATE O APPARTENENTI A MINORANZE (COME ROM E SINTI).

INDIRETTA: QUANDO UN'AZIONE NON DISCRIMINA DIRETTAMENTE MA METTE ALCUNE PERSONE O GRUPPI DI PERSONE IN UNA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO O DI DIFFICOLTÀ RISPETTO AD ALTRE NELL'ACCESSO AD ALCUNI BENI, SERVIZI E OPPORTUNITÀ.

ESEMPI: UN COMUNE O UNA REGIONE NON DANNO I BUONI LIBRI O I “BONUS BEBÉ” ALLE FAMIGLIE NON COMUNITARIE O NON RESIDENTI DA 5 ANNI NEL TERRITORIO; UN BANDO PUBBLICO PER INFERMIERE O PER AUTISTA DI MEZZI PUBBLICI NON PERMETTE AI CITTADINI NON COMUNITARI DI PARTECIPARE.

2. LA DISCRIMINAZIONE È VIETATA DALLA LEGGE

LA DISCRIMINAZIONE È VIETATA DALLE LEGGI ITALIANE, COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, 1948

- *ARTICOLO 1* “TUTTI GLI ESSERI UMANI NASCONO LIBERI ED EGUALI IN DIGNITÀ E DIRITTI. ESSI SONO DOTATI DI RAGIONE E DI COSCIENZA E DEVONO AGIRE GLI UNI VERSO GLI ALTRI IN SPIRITO DI FRATELLANZA”.
- *ARTICOLO 7* “TUTTI SONO EGUALI DINANZI ALLA LEGGE E HANNO DIRITTO, SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE, AD UNA EGUALE TUTELA DA PARTE DELLA LEGGE. TUTTI HANNO DIRITTO AD UNA EGUALE TUTELA CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE CHE VIOLI LA PRESENTE DICHIARAZIONE COME CONTRO QUALSIASI INCITAMENTO A TALE DISCRIMINAZIONE”.

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 1950

- *ARTICOLO 14 – DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE* “IL GODIMENTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ RICONOSCIUTI NELLA PRESENTE CONVENZIONE DEVE ESSERE ASSICURATO SENZA NESSUNA DISCRIMINAZIONE, IN PARTICOLARE QUELLE FONDATE SUL SESSO, LA RAZZA, IL COLORE, LA LINGUA, LA RELIGIONE, LE OPINIONI POLITICHE O QUELLE DI ALTRO GENERE, L'ORIGINE NAZIONALE O SOCIALE, L'APPARTENENZA A UNA MINORANZA NAZIONALE, LA RICCHEZZA, LA NASCITA OD OGNI ALTRA CONDIZIONE”.

**CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA
DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, 1965**

- *ARTICOLO 5* “[...] GLI STATI CONTRAENTI SI IMPEGNANO A VIETARE E AD ELIMINARE LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE IN TUTTE LE SUE FORME ED A GARANTIRE A CIASCUNO IL DIRITTO ALL'EGUAGLIANZA DINANZI ALLA LEGGE SENZA DISTINZIONE DI RAZZA, COLORE OD ORIGINE NAZIONALE O ETNICA [...]”.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, 2000

- *ARTICOLO 20* “TUTTE LE PERSONE SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE”.
- *ARTICOLO 21 COMMA 1* “È VIETATA QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE FONDATA, IN PARTICOLARE, SUL SESSO, LA RAZZA, IL COLORE DELLA PELLE O L'ORIGINE ETNICA O SOCIALE, LE CARATTERISTICHE GENETICHE, LA LINGUA, LA RELIGIONE O LE CONVINZIONI PERSONALI, LE OPINIONI POLITICHE O DI QUALSIASI ALTRA NATURA, L'APPARTENENZA AD UNA MINORANZA NAZIONALE, IL PATRIMONIO, LA NASCITA, GLI HANDICAP, L'ETÀ O LE TENDENZE SESSUALI”;
COMMA 2 “NELL'AMBITO D'APPLICAZIONE DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA È VIETATA QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA CITTADINANZA, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONTENUTE NEI TRATTATI STESSI”.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 1948

- *ARTICOLO 3* “TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI”.

DECRETO LEGISLATIVO 286/1998 (TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE)

- *ARTICOLO 43 COMMA 1* “AI FINI DEL PRESENTE CAPO, COSTITUISCE DISCRIMINAZIONE OGNI COMPORTAMENTO CHE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPORTI UNA DISTINZIONE, ESCLUSIONE, RESTRIZIONE O PREFERENZA BASATA SULLA RAZZA, IL COLORE, L'ASCENDENZA O L'ORIGINE NAZIONALE O ETNICA, LE CONVINZIONI E LE PRATICHE RELIGIOSE, E CHE ABBAIA LO SCOPO O L'EFFETTO DI DISTRUGGERE O DI COMPROMETTERE IL RICONOSCIMENTO, IL GODIMENTO O L'ESERCIZIO, IN CONDIZIONI DI PARITÀ, DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI IN CAMPO POLITICO, ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE E IN OGNI ALTRO SETTORE DELLA VITA PUBBLICA”.

LEGGE 205/1993 (LEGGE MANCINO)

- *ARTICOLO 1* “[...] È PUNITO: A) CON LA RECLUSIONE SINO A 3 ANNI CHI DIFFONDE IN QUALSIASI MODO IDEE FONDATE SULLA SUPERIORITÀ O SULL'ODIO RAZZIALE O ETNICO, OVVERO INCITA A COMMITTERE O COMMITTE ATTI DI DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI; B) CON LA RECLUSIONE DA 6 MESI A 4 ANNI CHI, IN QUALSIASI MODO INCITA A COMMITTERE O COMMITTE VIOLENZA O ATTI DI PROVOCAZIONE ALLA VIOLENZA PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI”.

3. COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?

SE SEI VITTIMA O TESTIMONE DI DISCRIMINAZIONI PUOI:

A) FARE UNA SEGNALAZIONE: SEGNALARE UNA DISCRIMINAZIONE VUOL DIRE INFORMARE E COMUNICARE AD UN ENTE O AD UN'ASSOCIAZIONE UN EPISODIO DI DISCRIMINAZIONE DIRETTA O INDIRETTA.

PUOI FARE LA SEGNALAZIONE SE PENSI DI ESSERE STATO/A DIRETTAMENTE VITTIMA DI UNA DISCRIMINAZIONE, SE QUALCHE PERSONA CHE CONOSCI (PARENTI, AMICI, COLLEGHI) È STATA VITTIMA DI DISCRIMINAZIONE OPPURE SE ASSISTI AD UNA DISCRIMINAZIONE.

QUANDO FAI UNA SEGNALAZIONE È IMPORTANTE DARE LE INFORMAZIONI PRINCIPALI SU QUELLO CHE È SUCCESSO:

- ORARIO, LUOGO, PERSONE COINVOLTE, PAROLE, AZIONI E COMPORTAMENTI
- BANDI, REGOLAMENTI, ARTICOLI
- QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO E INFORMAZIONE CHE RITIENI IMPORTANTI PER PROVARE LA DISCRIMINAZIONE.

AD ESEMPIO SE AVVIENE UNA DISCRIMINAZIONE ALL'INTERNO DI UN AUTOBUS È IMPORTANTE SAPERE IL NUMERO DI AUTOBUS, L'ORARIO, IL LUOGO E LE PERSONE CHE HANNO DISCRIMINATO (COME I CONTROLLORI O I PASSEGGERI).

B) FARE UNA DENUNCIA ALLE FORZE DELL'ORDINE: SE HAI SUBITO UNA DISCRIMINAZIONE PUOI DENUNCIARE ALLE FORZE DELL'ORDINE (POLIZIA, CARABINIERI...) L'EPISODIO DESCRIVENDO QUELLO CHE È SUCCESSO.

C) CHIEDERE L'AIUTO DI UN AVVOCATO: PUOI ANCHE CHIEDERE L'AIUTO DI UN AVVOCATO SIA PER LE DISCRIMINAZIONI DIRETTE CHE PER QUELLE INDIRETTE (AD ESEMPIO: UN BANDO PUBBLICO CHE PERMETTE LA PARTECIPAZIONE SOLO A CITTADINI ITALIANI O DELL'UNIONE EUROPEA).

4. A CHI PUOI SEGNALARE UNA DISCRIMINAZIONE?

OSSERVATORIO ANTIDISCRIMINAZIONI VENEZIANO

TELEFONO: 3297904240

EMAIL: antidiscriminazioni@comune.venezia.it

UNAR – UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI

NUMERO VERDE: 800901010

SITO WEB PER SEGNALARE DISCRIMINAZIONI: www.unar.it

ASGI – SERVIZIO GIURIDICO ANTI DISCRIMINAZIONI

TELEFONO: 040.368463

EMAIL: antidiscriminazione@asgi.it

5. QUALE AIUTO PUOI RICEVERE QUANDO SEGNALI UNA DISCRIMINAZIONE?

QUESTO È QUELLO CHE POSSONO FARE UNAR (UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI) E L'OSSERVATORIO ANTIDISCRIMINAZIONI VENEZIANO SE SEGNALI UNA DISCRIMINAZIONE DIRETTA O INDIRETTA:

- COME PRIMA COSA DOPO AVER RICEVUTO LA SEGNALAZIONE VERIFICANO LA POSSIBILE PRESENZA DI UNA DISCRIMINAZIONE DIRETTA O INDIRETTA.
NEI CASI IN CUI NON SI RISCONTRA UNA DISCRIMINAZIONE SI OFFRE COMUNQUE AIUTO ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO ALLE REALTÀ E AI SERVIZI (ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, ECC.) CHE POSSONO AIUTARTI A RISOLVERE IL TUO PROBLEMA
- RACCOLGONO LE ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE SUL CASO SEGNALATO (ATTRAVERSO INCONTRI, TELEFONATE, LETTERE, EMAIL)
- QUANDO POSSIBILE ORGANIZZANO INCONTRI DI MEDIAZIONE E CONFRONTO TRA LE PERSONE COINVOLTE NELL'EPISODIO SEGNALATO
- SE C'È UNA DISCRIMINAZIONE INVIANO LETTERE UFFICIALI AI SOGGETTI COINVOLTI (AD ESEMPIO ENTI PUBBLICI O AZIENDE PRIVATE) PER CHIEDERE DI ELIMINARE LA DISCRIMINAZIONE DIRETTA O INDIRETTA E DI NON RIPETERE PIÙ LO STESSO

COMPORAMENTO. QUESTO SI PUÒ FARE ANCHE NEL CASO DI DICHIARAZIONI RITENUTE DISCRIMINATORIE DA PARTE AD ESEMPIO DI UN GIORNALE, DI UN ESPONENTE POLITICO O DI ALTRI SOGGETTI.

QUESTO È QUELLO CHE PUÒ FARE ASGI (**ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE**) SE SEGNALI UNA DISCRIMINAZIONE DIRETTA O INDIRETTA:

- CONSULENZA LEGALE

- ASSISTENZA LEGALE

- SUPPORTO PER LA PROMOZIONE DI CAUSE GIUDIZIARIE PER CASI SPECIFICI.

6.QUALI SONO LE DISCRIMINAZIONI PIÙ FREQUENTI NELLA VITA DEGLI IMMIGRATI E DOVE AVVENGONO

6.1 LE DISCRIMINAZIONI NELLA RICERCA DI CASA

IL DIRITTO ALLA CASA È UNO DEI DIRITTI FONDAMENTALI E IL BISOGNO DI AVERE UN'ABITAZIONE ADEGUATA E DIGNITOSA È UN BISOGNO ESSENZIALE. AVERE UNA CASA PERMETTE DI AVERE LA RESIDENZA ANAGRAFICA, DI FARE I RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI ED È FONDAMENTALE PER OTTENERE E RINNOVARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO. NONOSTANTE QUESTO, LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI NELL'AMBITO DELLA CASA SONO MOLTO DIFFUSE.



QUALI SONO LE PRINCIPALI DISCRIMINAZIONI?

- ANNUNCI DI CAMERE E APPARTAMENTI IN AFFITTO CON SCRITTO “NON SI AFFITTA A STRANIERI” E TUTTI GLI ANNUNCI CHE ESCLUDONO LE PERSONE IN BASE ALLA NAZIONALITÀ, ALL'APPARTENENZA AD UN'AREA GEOGRAFICA O ALLA RELIGIONE



- **RICHIESTE DIFFERENTI PER ITALIANI E IMMIGRATI:** SPESSO AGLI IMMIGRATI VENGONO CHIESTE PIÙ REFERENZE E PIÙ GARANZIE (STIPENDI, FIDEIUSSIONI BANCARIE, POLIZZE FIDEIUSSORIE) E ANCHE CAUZIONI O CAPARRE (SOLDI DATI IN ANTICIPO QUANDO SI AFFITTA UNA CASA) PIÙ ALTE, AD ESEMPIO DI DUE, TRE O ANCORA PIÙ MENSILITÀ

- **“DOPPIO CANALE”**: ALCUNI APPARTAMENTI VENGONO AFFITTATI SOLO A ITALIANI E ALTRI SOLO A IMMIGRATI. SPESSO LE ABITAZIONI DESTINATE AGLI IMMIGRATI SONO PEGGIORI E SI TROVANO IN ZONE PIÙ PERIFERICHE E DISAGIATE.

CHI COMPIE QUESTE DISCRIMINAZIONI?

- PRIVATI CITTADINI CHE AFFITTANO CAMERE O APPARTAMENTI
- AGENZIE IMMOBILIARI

COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?

- SEGNALA GLI ANNUNCI DI AFFITTO DISCRIMINATORI TROVATI SUI GIORNALI O SU INTERNET (AD ESEMPIO “NON SI AFFITTA A STRANIERI”)
- SEGNALA I NOMI DELLE AGENZIE IMMOBILIARI CHE TRATTANO IN MANIERA DIFFERENTE E DISCRIMINATORIA GLI IMMIGRATI RISPETTO AGLI ITALIANI.

6.2 LE DISCRIMINAZIONI NEI RAPPORTI CON I VICINI DI CASA

ALL'INTERNO DEI CONDOMINI E TRA VICINI DI CASA POSSONO ESSERCI PROBLEMI O INCOMPRENSIONI TRA CITTADINI ITALIANI E CITTADINI IMMIGRATI.

LE RAGIONI POSSONO ESSERE:

- LE DIFFERENZE DI ORARI, ABITUDINI, CIBI CUCINATI E MODI DI VIVERE
- IL MANCATO RISPETTO DI ALCUNE REGOLE DI CONDOMINIO. QUESTO SUCCEDA ANCHE PERCHÉ SPESSO I REGOLAMENTI DI CONDOMINIO SONO SCRITTI SOLO IN ITALIANO E CON UN LINGUAGGIO DIFFICILE DA CAPIRE
- IN ALCUNI CASI, ANCHE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI, GLI INQUILINI NON ITALIANI POSSONO SUBIRE DEI TRATTAMENTI DISCRIMINATORI DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI O DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO SOLO PER IL FATTO DI ESSERE IMMIGRATI O DI ORIGINE IMMIGRATA



QUALI SONO LE PRINCIPALI DISCRIMINAZIONI?

QUESTE SITUAZIONI POSSONO PORTARE IN ALCUNI CASI A COMPORTAMENTI NON CORRETTI E RISPETTOSI VERSO GLI IMMIGRATI E IN ALCUNI CASI ANCHE AD EPISODI DI RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE GRAVI. ALCUNI ESEMPI:

- **RICEVERE INSULTI, MINACCE, OFFESE DAGLI ALTRI CONDOMINI**
- **NON ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DI CONDOMINIO**
- **ESSERE ACCUSATI DI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI SENZA DELLE PROVE PRECISE.**

CHI COMPIE QUESTE DISCRIMINAZIONI?

- COINQUILINI, CONDOMINI, PERSONE CHE ABITANO IN APPARTAMENTI VICINI
- AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?

- CHIEDI ALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO TRADOTTO NELLA TUA LINGUA OPPURE SPIEGATO IN ITALIANO IN MANIERA SEMPLICE. RICORDATI ANCHE CHE È UN DOVERE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CHIAMARE SEMPRE TUTTI I CONDOMINI E NON SOLO ALCUNI.
- RIVOLGITI AGLI ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI CHE FANNO ATTIVITÀ DI “MEDIAZIONE ABITATIVA” E CIOÈ AIUTANO I CITTADINI IMMIGRATI E ITALIANI A RISOLVERE I PROBLEMI DENTRO IL CONDOMINIO E CON I VICINI DI CASA.
- SEGNALA I CASI DI DISCRIMINAZIONE NELLA VITA DI CONDOMINIO: EPISODI DI RAZZISMO (OFFESE, INSULTI, DANNI), ACCUSE NON VERE, RIUNIONI DI CONDOMINIO IN CUI NON SONO INVITATI I CONDOMINI IMMIGRATI, ECC.

6.3 LE DISCRIMINAZIONI NELLA RICERCA DI LAVORO E NEI LUOGHI DI LAVORO

IL LAVORO È UN ASPETTO FONDAMENTALE NELLA VITA DI UN IMMIGRATO, SOPRATTUTTO PERCHÉ IL PERMESSO DI SOGGIORNO SPESSO È LEGATO A UN CONTRATTO DI LAVORO. PURTROPPO PERÒ NELL'AMBITO DEL LAVORO LE DISCRIMINAZIONI SONO MOLTO DIFFUSE.

QUALI SONO LE PRINCIPALI DISCRIMINAZIONI?

UN TRATTAMENTO DIFFERENTE RISPETTO AGLI ITALIANI:

- PER LO STESSO LAVORO UN IMMIGRATO GUADAGNA DI MENO
- PROBLEMI AD AVERE FERIE E PERMESSI
- PIÙ TURNI DI NOTTE O TURNI PIÙ LUNGHI DI QUANTO PREVISTO
- LAVORI PIÙ FATICOSI, PERICOLOSI E A RISCHIO
- MINORE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA ITALIANA:

- I SOGGETTI PRIVATI NON POSSONO RICHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA O COMUNITARIA COME REQUISITO PER ACCEDERE A UN POSTO DI LAVORO
- LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POSSONO RICHIEDERE IL PERMESSO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO). POSSONO ESCLUDERE I CITTADINI NON ITALIANI SOLO PER I LAVORI CHE IMPLICANO LA DIFESA DELLO STATO (ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI).



CHI COMPIE QUESTE DISCRIMINAZIONI?

- I DATORI DI LAVORO
- I RESPONSABILI DI SQUADRA E DI REPARTO
- I COLLEGHI DI LAVORO
- LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (COMUNE, PROVINCIA, REGIONE)
- I PRIVATI (AZIENDE, AGENZIE DI LAVORO, ECC.)

COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?

- SEGNALA I CASI DI DISCRIMINAZIONE NEL LUOGO DI LAVORO
- SEGNALA GLI ANNUNCI DI LAVORO DISCRIMINATORI TROVATI NEI GIORNALI O SU INTERNET
- SEGNALA I BANDI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE RICHIEDONO LA CITTADINANZA ITALIANA O DELL'UNIONE EUROPEA.

6.4 LE DISCRIMINAZIONI NELL'ACCESSO ALLE CURE MEDICHE E ALL'ASSISTENZA SANITARIA

IL DIRITTO ALLA SALUTE È UNO DEI DIRITTI FONDAMENTALI COSÌ COME AFFERMATO DALLE LEGGI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.

IL DIRITTO A RICEVERE L'ASSISTENZA SANITARIA E TUTTE LE CURE MEDICHE URGENTI E NECESSARIE È UN DIRITTO DI TUTTE LE PERSONE E NON DIPENDE DALLA NAZIONALITÀ, NÉ DAL POSSESSO DI UN DOCUMENTO DI SOGGIORNO REGOLARE.

ANCORA OGGI PERÒ CI SONO DIVERSE FORME DI DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO ALLE CURE MEDICHE E ALL'ASSISTENZA SANITARIA.

QUALI SONO LE PRINCIPALI DISCRIMINAZIONI?

- COMPORTAMENTI DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE (OSPEDALE, PRONTO SOCCORSO) O DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE (COME LE CLINICHE): IN ALCUNI CASI MEDICI, INFERMIERI/E O ALTRE PERSONE CHE LAVORANO IN QUESTI LUOGHI POSSONO COMPORTARSI IN MANIERA MALEUCATA, SCORRETTA O ANCHE DIRETTAMENTE DISCRIMINATORIA VERSO IMMIGRATI O MINORANZE (COME ROM E SINTI) SOLO IN BASE ALLA LORO ORIGINE, NAZIONALITÀ O RELIGIONE.

- **RIFIUTO DI DARE ASSISTENZA E CURE MEDICHE:** IN ALCUNI CASI PUÒ SUCCEDERE CHE IL PERSONALE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE NON ACCETTA DI ASSISTERE E CURARE IMMIGRATI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO. QUESTO NON SI PUÒ FARE PERCHÉ LE STRUTTURE PUBBLICHE DEVONO GARANTIRE GLI STESSI DIRITTI A TUTTE LE PERSONE.



- **MANCATA APPLICAZIONE DI NORME, DISPOSIZIONI O ALTRI ATTI:** A VOLTE NON VENGONO APPLICATE E RISPETTATE NORMATIVE CHE GARANTISCONO A TITOLO GRATUITO (QUINDI SENZA PAGARE) L'ASSISTENZA SANITARIA E LE CURE MEDICHE.

RICORDIAMO CHE ANCHE GLI IMMIGRATI SENZA UN REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO HANNO DIRITTO A TUTTE LE CURE URGENTI E NECESSARIE CHE POSSONO RICEVERE CHIEDENDO IL RILASCIO DELLA TESSERA SANITARIA CHIAMATA "STP"

(“STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE”). INOLTRE LE PERSONE CHE NON HANNO LA POSSIBILITÀ DI PAGARE LE SPESE MEDICHE POSSONO FARE UNA “AUTO-DICHIARAZIONE DI INDIGENZA” E RICEVERE QUINDI LE CURE URGENTI E NECESSARIE GRATUITAMENTE O PAGANDO SOLO IL PREZZO MINIMO DEL TICKET.

IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA E ALLE CURE MEDICHE È GARANTITO ANCHE PER I FIGLI E LE FIGLIE DI IMMIGRATI SENZA REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO. TUTTI I BAMBINI, AD ESEMPIO, POSSONO AVERE UN PEDIATRA DI BASE.

CHI COMPIE QUESTE DISCRIMINAZIONI?

- PERSONALE CHE LAVORA NELLE STRUTTURE PUBBLICHE (AZIENDE SANITARIE/ULSS) O NELLE STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE CON GLI ENTI PUBBLICI: MEDICI, INFERMIERI, ALTRO PERSONALE
- AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE

COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?


- SEGNALA LE SITUAZIONI IN CUI AVVENGONO DISCRIMINAZIONI O COMPORTAMENTI SCORRETTI ALL'INTERNO DI: OSPEDALI, PRONTO SOCCORSO, AMBULATORI, CLINICHE FORNENDO TUTTE LE INFORMAZIONI POSSIBILI (LUOGO, DATA, PERSONE COINVOLTE, ECC.)
- SEGNALA TUTTI I CASI IN CUI NON VENGONO FORNITE ASSISTENZA SANITARIA E CURE MEDICHE URGENTI E NECESSARIE IN BASE ALLA NAZIONALITÀ, ALL'ORIGINE, AL POSSESSO O MENO DI UN DOCUMENTO DI SOGGIORNO O PER ALTRE RAGIONI.

6.5 LE DISCRIMINAZIONI MESSE IN ATTO DALLE FORZE DELL'ORDINE

A VOLTE GLI AGENTI DI POLIZIA, I CARABINIERI, LA GUARDIA DI FINANZA POSSONO AVERE COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI.

QUESTO PUÒ SUCCEDERE PERCHÉ POSSONO ESSERE INFLUENZATI DA PREGIUDIZI E STEREOTIPI: AD ESEMPIO UN POLIZIOTTO PUÒ PENSARE CHE LA PERSONA CHE HA DI FRONTE SIA PERICOLOSA PERCHÉ ALTRI SUOI CONNAZIONALI SONO COINVOLTI IN ATTIVITÀ CRIMINALI OPPURE PERCHÉ I GIORNALI, I POLITICI E LA GENTE COMUNE DICE CHE ALCUNI IMMIGRATI SONO PIÙ PERICOLOSI DEGLI ITALIANI.

SPESSE IL COLORE DELLA PELLE O GLI ABITI INDOSSATI PORTANO A IDENTIFICARE LA PERSONA COME IMMIGRATA E IL TRATTAMENTO VERSO DI LORO PUÒ ESSERE PEGGIORE RISPETTO A QUELLO NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA ITALIANA.



QUALI SONO LE PRINCIPALI DISCRIMINAZIONI?

- **OMISSIONI DI TUTELA:** QUANDO NON TI VIENE OFFERTO AIUTO DALLE FORZE DELL'ORDINE SOLO PERCHÉ SEI IMMIGRATO O PERCHÉ APPARTIENI A UNA MINORANZA (COME I ROM E I SINTI)
- **ATTEGGIAMENTI REPRESSIVI:** QUANDO LE FORZE DELL'ORDINE ABUSANO DEL LORO POTERE E LIMITANO LA TUA LIBERTÀ SOLO PERCHÉ SEI IMMIGRATO. AD ESEMPIO SE TI ARRESTANO SENZA MOTIVO O SE ENTRANO IN CASA TUA O TI PERQUISISCONO SENZA UN MANDATO SCRITTO DAL GIUDICE
- **VIOLENZE FISICHE O VERBALI:** A VOLTE LE FORZE DELL'ORDINE AGISCONO IN MANIERA SCORRETTA E DISCRIMINATORIA (SIA FISICAMENTE CHE VERBALMENTE) VERSO GLI IMMIGRATI O LE MINORANZE SOLO PERCHÉ NON SONO ITALIANI O HANNO ALCUNE CARATTERISTICHE FISICHE O ESTETICHE (COME LA PELLE NERA O UN CERTO TIPO DI ABBIGLIAMENTO).

CHI COMPIE QUESTE DISCRIMINAZIONI?

- POLIZIA
- CARABINIERI
- GUARDIA DI FINANZA
- POLIZIA MUNICIPALE

COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?

- SEGNALA LA DISCRIMINAZIONE FORNENDO TUTTE LE INFORMAZIONI POSSIBILI (DATA, LUOGO, FATTI AVVENUTI, PERSONE COINVOLTE, ECC.).

6.6 LE DISCRIMINAZIONI NEI SERVIZI FORNITI DAGLI ENTI PUBBLICI

GLI ENTI PUBBLICI (COMUNI, PROVINCE, REGIONI, STATO) HANNO SEMPRE IL DOVERE DI AFFERMARE E GARANTIRE UGUALI DIRITTI E SERVIZI A TUTTE LE PERSONE E QUINDI NON POSSONO MAI DISCRIMINARE IN BASE ALLA NAZIONALITÀ, ALL'ORIGINE, ALLA RELIGIONE E A QUALSIASI ALTRO ASPETTO.

IN ALCUNI CASI INVECE PUÒ SUCCEDERE CHE BENI E SERVIZI ESSENZIALI (PER ESEMPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI) VENGONO OFFERTI SOLO AI CITTADINI ITALIANI O DELL'UNIONE EUROPEA OPPURE SOLO A CHI HA LA RESIDENZA NEL TERRITORIO COMUNALE, REGIONALE O NAZIONALE DA UN NUMERO PRECISO DI ANNI (PER ESEMPIO 5 ANNI).

QUESTE FORME DI “DISCRIMINAZIONE ISTITUZIONALE” SONO CONTRARIE A TUTTE LE PRINCIPALI NORME NAZIONALI E INTERNAZIONALI E IMPEDISCONO L'ACCESSO A DIRITTI E SERVIZI FONDAMENTALI.

QUALI SONO LE PRINCIPALI DISCRIMINAZIONI?

- NON PERMETTERE AI CITTADINI NON ITALIANI O AI CITTADINI CHE NON FANNO PARTE DELL'UNIONE EUROPEA DI ACCEDERE AI SERVIZI SOCIALI, AGLI ASSEGNI SOCIALI, ALLE PRESTAZIONI SOCIALI, AI CONTRIBUTI ECONOMICI E AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)

- NON PERMETTERE A CHI NON È RESIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE, REGIONALE O NAZIONALE DA UN NUMERO PRECISO DI ANNI (AD ESEMPIO 5 ANNI) DI ACCEDERE AI SERVIZI SOCIALI, AGLI ASSEGNI SOCIALI, ALLE PRESTAZIONI SOCIALI, AI CONTRIBUTI ECONOMICI E AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP).

ALCUNI ESEMPI DI QUESTI BENI E SERVIZI FORNITI DAGLI ENTI PUBBLICI SONO: BUONI SCUOLA, BUONI LIBRO, TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO), “BONUS BEBÈ”, BUONI PER FAMIGLIE NUMEROSE, ASSEGNAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP), AIUTI ECONOMICI PER L'ACQUISTO E IL RESTAURO DELLA PRIMA CASA.



CHI COMPIE QUESTE DISCRIMINAZIONI?

- COMUNI (SINDACO, ASSESSORATI COMUNALI, ALTRI ENTI COMUNALI)
- PROVINCE (PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, ASSESSORATI PROVINCIALI, ALTRI ENTI PROVINCIALI)
- REGIONI (PRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORATI REGIONALI, ALTRI ENTI REGIONALI)
- STATO ITALIANO (GOVERNO, PARLAMENTO, ALTRI ENTI STATALI)

COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?

- SEGNALA BANDI PUBBLICI E QUALSIASI ATTO O DOCUMENTO DI UN ENTE PUBBLICO RIGUARDANTE BENI E SERVIZI FONDAMENTALI (COME QUELLI INDICATI SOPRA) CHE DISCRIMINA I CITTADINI IN BASE ALLA NAZIONALITÀ E/O IN BASE ALLA RESIDENZA NEL TERRITORIO COMUNALE, REGIONALE O NAZIONALE PER UN PRECISO NUMERO DI ANNI.
- VERIFICA LA POSSIBILITÀ DI FARE RICORSO CON L'AIUTO DI UN AVVOCATO.

6.7 LE DISCRIMINAZIONI NEI LOCALI PUBBLICI (NEGOZI, RISTORANTI, BAR, DISCOTECHES)

CHI LAVORA IN UN BAR, IN UN NEGOZIO O IN UN QUALSIASI ALTRO LOCALE PUBBLICO HA IL DOVERE DI TRATTARE TUTTI I CLIENTI IN MANIERA UGUALE, SENZA FARE DIFFERENZE TRA CITTADINI ITALIANI E DI ALTRI PAESI O IN BASE ALLE CARATTERISTICHE FISICHE (COME IL COLORE DELLA PELLE).

SPESSE INVECE LE PERSONE VENGONO TRATTATE DIVERSAMENTE E QUESTO COMPORTAMENTO È VIETATO DALLA LEGGE.



QUALI SONO LE PRINCIPALI DISCRIMINAZIONI?

- SE UN BENE O UN SERVIZIO (CIBO, BEVANDE, BIGLIETTI, ECC.) TI VIENE FORNITO A CONDIZIONI SFAVOREVOLI SOLO PERCHÉ SEI STRANIERO (AD ESEMPIO SE TI FANNO PAGARE DI PIÙ UN CAFFÉ)
- SE ALL'INTERNO DI UN LOCALE PUBBLICO NON TI FANNO ENTRARE O TI OFFENDONO SOLO PERCHÉ SEI STRANIERO (AD ESEMPIO SE TI DICONO “QUI NON VOGLIAMO CLIENTI STRANIERI”)
- SE ALL'ENTRATA DI UN BAR, UN NEGOZIO, UNA DISCOTECA O UN QUALSIASI LOCALE CI SONO DEI CARTELLI CHE VIETANO ALLE PERSONE STRANIERE DI ENTRARE O CHE RICHIEDONO DOCUMENTI O INFORMAZIONI NON RICHIESTI AGLI ITALIANI.



CHI COMPIE QUESTE DISCRIMINAZIONI?

- PROPRIETARI E IMPIEGATI CHE LAVORANO IN BAR, RISTORANTI, NEGOZI, DISCOTECHE, SUPERMERCATI, CENTRI COMMERCIALI, ECC.
- PERSONALE CHE SI OCCUPA DELLA SICUREZZA NEI LOCALI PUBBLICI
- TUTTE LE PERSONE CHE HANNO CONTATTI CON IL PUBBLICO PER OFFRIRE ALLE PERSONE UN BENE O UN SERVIZIO.

COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?

RICORDATI CHE QUESTI COMPORTAMENTI SONO VIETATI DALLA LEGGE ITALIANA.

SE SEI VITTIMA DI UNA DISCRIMINAZIONE:

- RACCOGLI TUTTE LE PROVE DELLA DISCRIMINAZIONE (SCONTRINI, FOTO DEI CARTELLI, INDIRIZZI, ECC.)
- SEGNALA SUBITO LA DISCRIMINAZIONE E FORNISCI PIÙ INFORMAZIONI POSSIBILI.

6.8 LE DISCRIMINAZIONI NEI MASS MEDIA (GIORNALI, INTERNET, TV)

TUTTI I MEZZI DI COMUNICAZIONE – GIORNALI, TELEVISIONE, INTERNET, RADIO – DEVONO INFORMARE IN MANIERA CORRETTA E COMPLETA, RISPETTANDO I DIRITTI E LA DIGNITÀ DI TUTTE LE PERSONE, QUINDI SENZA NESSUNA FORMA DI DISCRIMINAZIONE. MOLTE VOLTE INVECE I MEZZI DI COMUNICAZIONE USANO UN LINGUAGGIO NON CORRETTO E IN ALCUNI CASI ANCHE PAROLE, FRASI O IMMAGINI DISCRIMINATORI VERSO GLI IMMIGRATI E LE MINORANZE (COME ROM E SINTI).

QUALI SONO LE PRINCIPALI DISCRIMINAZIONI?

- L'UTILIZZO DELLE PAROLE “CLANDESTINO”, “EXTRACOMUNITARIO”, “ZINGARO”, “NOMADE”, “VU CUMPRÀ”. QUESTE PAROLE SONO (O SONO DIVENTATE) SCORRETTE E OFFRONO UN'IMMAGINE NEGATIVA O NON ESATTA DEGLI IMMIGRATI E DELLE MINORANZE.



- LA PRESENZA DI INFORMAZIONI IMPRECISE O INCOMPLETE, IPOTESI, LIBERE ASSOCIAZIONI DI PAROLE O ARTICOLI, IMMAGINI O TITOLI CHE POSSONO TRASMETTERE E RINFORZARE STEREOTIPI E PREGIUDIZI, INFORMAZIONI NON ESATTE E CHE NON RISPETTANO GLI IMMIGRATI E LE MINORANZE (COME ROM E SINTI).



- I CASI IN CUI VIENE DATO SPAZIO SOLTANTO (O QUASI) ALLE DICHIARAZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI, POLITICI E CITTADINI CHE FANNO DICHIARAZIONI DISCRIMINATORIE E RAZZISTE O CHE DICONO COSE NON CORRETTE O NON COMPLETE PER DARE UN'IMMAGINE NEGATIVA DI IMMIGRATI E MINORANZE.

- LA PRESENZA SU INTERNET DI SITI WEB, GRUPPI FACEBOOK, COMMENTI, ECC. CON ARTICOLI, FRASI, PAROLE, IMMAGINI DISCRIMINATORI E RAZZISTI O DI INFORMAZIONI FALSE O PARZIALI CON LO SCOPO DI ATTACCARE IMMIGRATI E

MINORANZE.

CHI COMPIE QUESTE DISCRIMINAZIONI?

- GIORNALISTI DELLA CARTA STAMPATA (GIORNALI, RIVISTE)
- GIORNALISTI E CONDUTTORI DELLA TELEVISIONE
- SINGOLI CITTADINI, GRUPPI DI CITTADINI, PARTITI POLITICI E ASSOCIAZIONI CHE UTILIZZANO INTERNET (SITI WEB, FACEBOOK, TWITTER, ECC.)

COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?

- SEGNALA L'ARTICOLO DISCRIMINATORIO (NOME DEL GIORNALISTA, GIORNALE, DATA)
- SEGNALA IL SITO WEB O IL GRUPPO FACEBOOK CON MATERIALI, ARTICOLI O COMMENTI SCORRETTI, DISCRIMINATORI O RAZZISTI (NOME DEL SITO O DEL GRUPPO FACEBOOK, NOME DELL'UTENTE, PAGINA WEB CON IL MESSAGGIO DISCRIMINATORIO).

6.9 LE DISCRIMINAZIONI NELLA VITA PUBBLICA E NEI TRASPORTI PUBBLICI

NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI, SPESSO, SI VERIFICANO EPISODI DI DISCRIMINAZIONE. PREGIUDIZI E STEREOTIPI POSSONO RENDERE DIFFICILE LA CONVIVENZA TRA PERSONE PROVENIENTI DA PAESI DIVERSI E IN ALCUNI CASI SI PUÒ ARRIVARE ALLO SCONTRO.

QUALI SONO LE PRINCIPALI DISCRIMINAZIONI?

- **ATTI DI VIOLENZA FISICA O VERBALE DA PARTE DI PARTITI POLITICI O GRUPPI NEO-FASCISTI:** AD ESEMPIO POLITICI CHE FANNO DISCORSI RAZZISTI CONTRO GLI IMMIGRATI O I ROM OPPURE GRUPPI NEOFASCISTI CHE HANNO COMPORTAMENTI VIOLENTI NEI CONFRONTI DI PERSONE CHE PROVENGONO DA ALTRI PAESI



- **COMPORAMENTI DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DI PASSEGGERI IMMIGRATI, ROM O SINTI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI, AD ESEMPIO:**

- L'AUTISTA NON PERMETTE AD UN IMMIGRATO DI SALIRE SUL MEZZO O GLI CHIEDE DI SCENDERE DAL MEZZO SENZA UNA VALIDA RAGIONE

- IL CONTROLLORE CHIEDE IL BIGLIETTO SOLO ALLE PERSONE IMMIGRATE O ALLE PERSONE ROM E SINTE E NON A TUTTI I PASSEGGERI



- **SCRITTE RAZZISTE IN LUOGHI PUBBLICI:** SCRITTE CHE OFFENDONO IMMIGRATI PER LA LORO NAZIONALITÀ, RELIGIONE, CULTURA IN LUOGHI COME LA STRADA, L'AUTOBUS, ECC.

CHI COMPIE QUESTE DISCRIMINAZIONI?

- CITTADINI COMUNI
- POLITICI
- PERSONE APPARTENENTI A GRUPPI XENOFABI, RAZZISTI E NEOFASCISTI
- LE PERSONE INCARICATE DI PUBBLICO SERVIZIO O LE PERSONE CHE STANNO SVOLGENDO UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (AD ESEMPIO IL PERSONALE DEI MEZZI DI TRASPORTO)

COSA PUOI FARE IN CASO DI DISCRIMINAZIONE?

RICORDATI CHE LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE IN VIGORE DAL 1969 DICE CHE:

- È VIETATA OGNI PROPAGANDA POLITICA (DIFFUSIONE PUBBLICA DI ALCUNE IDEE) E OGNI ORGANIZZAZIONE CHE UTILIZZI TEORIE BASATE SULLA SUPERIORITÀ DELLA RAZZA O DI UN GRUPPO DI INDIVIDUI DI UN CERTO COLORE OD ORIGINE
- È CONDANNATA OGNI PROPAGANDA OD ORGANIZZAZIONE CHE CERCHI DI GIUSTIFICARE O PROMUOVERE L'ODIO E LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
- GLI STATI CHE HANNO ADOTTATO QUESTA CONVENZIONE DEVONO CERCARE DI TROVARE DELLE MISURE PER ELIMINARE QUESTE DISCRIMINAZIONI O COMPORTAMENTI.

L'ITALIA HA ADOTTATO QUESTA CONVENZIONE INTERNAZIONALE. ANCHE IN ITALIA DUNQUE QUESTE DISCRIMINAZIONI SONO VIETATE PER LEGGE. SE SEI VITTIMA DI QUESTE FORME DI DISCRIMINAZIONE PUOI FARE UNA SEGNALAZIONE.

RICORDATI CHE IL CONTROLLORE È UN PUBBLICO UFFICIALE (ART 357 CODICE PENALE) E PUÒ CHIEDERTI LE GENERALITÀ (NOME, COGNOME, ECC.). SE NON GLI DAI LE TUE GENERALITÀ COMMITTI UN REATO. IL CONTROLLORE PERÒ PUÒ CHIEDERTI DI MOSTRARE I DOCUMENTI SOLO SE TI DEVE FARE LA MULTA (PERCHÉ SEI SENZA BIGLIETTO). SE NON MOSTRI I DOCUMENTI PUÒ CHIAMARE LA POLIZIA (IL CONTROLLORE NON È UN AGENTE DI POLIZIA).

IL CONTROLLORE NON PUÒ CHIEDERE IL BIGLIETTO SOLO AGLI IMMIGRATI. QUESTA È UNA DISCRIMINAZIONE. SE SEI VITTIMA DI QUESTA DISCRIMINAZIONE È IMPORTANTE:

- DOCUMENTARE QUELLO CHE SUCCEDA CON FOTO/ VIDEO
- SEGNARE IL NUMERO DEL MEZZO DI TRASPORTO (TRENO, AUTOBUS, ECC.), IL PERCORSO EFFETTUATO E L'ORARIO
- TROVARE DELLE PERSONE DISPOSTE A TESTIMONIARE.

APPENDICE NORMATIVA

Principali norme in materia di non discriminazione nell'accesso alla casa

Carta Sociale Europea

L'*articolo 31* garantisce l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione impegnando gli Stati a prendere misure destinate: "1. a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente; 2. a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente; 3. a rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti."

Direttiva n. 2003/109/CE (attuata in Italia con il d.lgs. n. 3/2007)

Articolo 11 comma 1 "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...) d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale (...) f) l'accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché la procedura per l'ottenimento dell'alloggio."

Costituzione della Repubblica Italiana

L'*articolo 47* esige che la Repubblica favorisca l'accesso del risparmio popolare alla proprietà privata dell'abitazione, ma il diritto all'abitazione è ritenuto costituzionalmente implicito nella funzione sociale della proprietà previsto dall' *articolo 42*, nella tutela dell'inviolabilità del domicilio (*articolo 16*), nell'esigenza che i pubblici poteri apprestino misure finalizzate ad assicurare la formazione delle famiglie, in particolare di quelle numerose, e il compimento dei suoi compiti (*articolo 31*) e nell'esigenza che la misura della retribuzione sia proporzionata anche all'esigenza di assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia (*articolo 36*).

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'immigrazione)

Articolo 40 comma 6 "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione." *Articolo 43 comma 2* "In ogni caso compie un atto di discriminazione chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso (...) all'alloggio, allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero."

Principali norme in materia di non discriminazione nell'accesso al lavoro e all'interno dei luoghi di lavoro

Convenzione ILO n.111, sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni del 1958 e sull'uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri in materia di sicurezza sociale.

Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, attuata in Italia con **d.lgs. n. 216/2003**: stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Direttiva n. 2003/109/CE attuata in Italia con il **d.lgs. n. 3/2007**

Articolo 11 (Parità di trattamento) comma 1 “Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purchè questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonchè le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione”.

Direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE attuata in Italia con il **d.lgs. n. 251/2007**

Articolo 25 comma 1 “I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.” **comma 2** “E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione Europea”.

Il **d.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)** agli **articoli 2, 41, 43, 44** garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Principali norme in materia di non discriminazione nell'accesso alle cure mediche e all'assistenza sanitaria

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Articolo 25 “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.”

Costituzione Organizzazione Mondiale per la Sanità

Preambolo “Il godimento del livello di salute più elevato possibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizioni economiche e sociali”. La definizione di salute della OMS include "il benessere fisico, mentale e sociale.”

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 35 comma 3 “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.” **comma 4** “Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.”

Principali norme in materia di non discriminazione nell'ambito dell'operato delle Forze dell'Ordine

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 43: impone un divieto generale di non-discriminazione, anche ai pubblici ufficiali, inclusi dunque gli agenti di polizia, come si evince in particolare dalla lettura del **comma 2**: “In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente.”

Raccomandazione Generale adottata nel 2005 dal Comitato ONU per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale (*General Recommendation XXXI on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system – 2005*)

Codice europeo dell'etica della Polizia: raccomanda che “*la Polizia svolga le sue funzioni in maniera equa, ispirata in particolare dai principi di imparzialità e non discriminazione*”.

Raccomandazioni n. 7, 8 e 11 dell'ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza)

Commissione Europea, Guida pratica per la Polizia di Frontiera (*Schengen Handbook*): divieto di discriminazioni

Principali norme in materia di non discriminazione nell'erogazione di servizi da parte di enti pubblici

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Art. 25 c.1 “Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.”

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale.” **Art. 30** “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.” **Art. 31** “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.” **Art. 32** “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” **Art. 34** “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 40 comma 6 “Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.” **Articolo 43 comma 2** “In ogni caso compie un atto di discriminazione: b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”.

Principali norme in materia di non discriminazione nell'erogazione di servizi da parte di pubblici esercizi

Articolo 3 Costituzione della Repubblica Italiana e articolo 1 legge 205/93 (Legge Mancino) (vedi capitolo 2)

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 2 comma 5 “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.”

D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione)

Articolo 43 comma 2 lettera b Rientra nella discriminazione: “chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità.”

Direttiva n. 2003/109/CE (attuata in Italia con il d.lgs. n. 3/2007)

Articolo 11 comma 1 lettera f “Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...) f) l'accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché la procedura per l'ottenimento dell'alloggio.”

Principali norme in materia di non discriminazione da parte dei mezzi di comunicazione

Legge 205/93 (Legge Mancino) e altre norme generali in materia di non discriminazione (vedi capitolo 2)

Legge 69 del 3 febbraio 1963 (Ordinamento della professione di giornalista)

Articolo 2 (Diritti e doveri) “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.”

Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996)

Articolo 9 (Tutela del diritto alla non discriminazione) “Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.”

Carta di Roma - Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti (2008)

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana invitano a:

a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore e all'utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l'uso di termini impropri; b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l'attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti.

Principali norme in materia di non discriminazione nella vita pubblica e nei trasporti pubblici

Art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana e art. 1 legge 205/93 (Legge Mancino) (vedi pagine 6-7)

D.lgs. n. 286/98 (Testo unico sull'Immigrazione)

Articolo 2 comma 4 “Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.”

Articolo 43 comma 2 lettera a) Compie un atto di discriminazione “il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia o ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente a una determinata razza, religione, etnia nazionalità, lo discriminino ingiustamente.”

Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione (ONU, 21 dicembre 1965, in vigore dal 4 gennaio 1969)

Articolo 4 “Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo [...] ed in particolare:

- a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
- b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l’incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale.”

Tale Convenzione è stata recepita dall’ordinamento italiano con **legge 13 ottobre 1975, n. 654** successiva modificata con **legge 24 febbraio 2006, n. 85**, che è intervenuta stabilendo **all’articolo 13** che è punibile “con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.”

illustrazioni di Gianluca Costantini

**PER SEGNALARE DISCRIMINAZIONI E RICEVERE CONSULENZA E
SUPPORTO LEGALE:**

OSSERVATORIO ANTIDISCRIMINAZIONI VENEZIANO

TELEFONO: 3297904240

EMAIL: antidiscriminazioni@comune.venezia.it

UNAR – UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI

NUMERO VERDE: 800901010

SITO WEB PER SEGNALARE DISCRIMINAZIONI: www.unar.it

ASGI – SERVIZIO GIURIDICO ANTI DISCRIMINAZIONI

TELEFONO: 040.368463

EMAIL: antidiscriminazione@asgi.it

PER INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO A CITTADINI IMMIGRATI:

**COMUNE DI VENEZIA – SERVIZIO IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE
DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO**

SPORTELLO TELEFONICO 041.2747408

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE 11 ALLE 13.30

EMAIL: cittadinistranieri@comune.venezia.it

SITO WEB: www.comune.venezia.it/immigrazione